

ECOLOGIA CAMPIOLI S.R.L.

Sede Legale: via Maestri del Lavoro 17
41043 FORMIGINE (MO)

Stab.: via Maestri del Lavoro, snc
41043 FORMIGINE (MO)

IMPIANTO DI RECUPERO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSA AD USO ENERGETICO

VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' A VIA EX ART. 10 L.R. N. 4/2018 E ART.19 D.LGS 152/06

Elaborato grafico:

4.1 RELAZIONE PAESAGGISTICA

Il tecnico incaricato:
Ing. David Negrini
T - 351 803 8331
@ - davidnegrini72@gmail.com
@ - studionema@legalmail.it

Data:

GIUGNO 2022

Scala:

Revisioni:

REV.

DESCRIZIONE

DATA

00

EMISSIONE

MAGGIO 2022

1 A - PREMESSA.....	4
1.1 Generalità impianto di progetto.....	5
2 B - STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.....	8
2.1 Ubicazione impianto.....	8
2.2 Inquadramento degli interventi nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R) della Regione Emilia Romagna.....	9
2.3 Inquadramento degli interventi nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena.....	13
2.3.1 Sistema ambientale.....	13
2.3.1.1 Carte 1 – Carte delle tutele.....	14
L'Art. 12 delle Norme di attuazione del PTCP rimanda, per quanto riguarda la disciplina delle “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alla successiva tavola 3.2.....	15
2.3.1.2 Carte 2 - Carte delle sicurezza del territorio.....	18
Visto l'articolo in esame, non pregiudica la realizzazione del progetto.....	20
2.3.1.3 Carte 3 - Carte di vulnerabilità ambientale.....	20
2.3.1.4 Carte 6 - Carta forestale attività estrattive.....	26
2.3.1.5 Carta 7 - Unità di paesaggio.....	26
2.3.2 Sistema insediativo e mobilità.....	28
2.3.2.1 Carta 4 - Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale.....	28
2.3.2.2 Carte 5 - Carte della mobilità.....	29
Si riporta a titolo informativo lo stralcio della carta 5 della mobilità; nulla osta all'intervento di studio.....	29
2.4 PSC.....	30
2.4.1 Tav PSC. 1b – Schema strutturale di assetto territoriale”.....	30
2.4.2 Tav PSC 2.1b VAR1 Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica e ambientale.....	34
2.4.3 Tav PSC 2.2b VAR1 Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio.....	37
2.4.4 Tav PSC.3 Carta delle potenzialità archeologiche.....	41
2.4.5 Altre tavole.....	43

2.5 RUE.....	43
2.5.1 Tav RUE.1.8 VAR8 Ambiti urbani, dotazioni territoriali e territorio rurale.....	43
3 Zonizzazione acustica.....	47
4 Vincoli naturalistici (in relazione a SIC e ZPS).....	49
5 Piano provinciale di localizzazione emittenza radiotelevisiva (PLERT).....	50
6 Conclusioni.....	51
7 Presentazione fotografica del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.....	54
8 C) CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL'INTERVENTO.....	55
8.1 Descrizione della consistenza delle opere di progetto.....	55
8.2 Descrizione delle opere di progetto.....	55
8.2.1 Trattamento dell'aria del capannone tramite biofiltro.....	55
8.2.2 Impianto fotovoltaico.....	56
8.3 Relazione di progetto a fini paesaggistici:.....	59
8.4 Opere di mitigazione:.....	60
9 E) CONCLUSIONI.....	61

1 A - PREMESSA

La ditta ECOLOGIA CAMPIOLI SRL, attiva dal 2003, svolge già nella sede attuale, sita a pochi metri dal nuovo stabilimento in progetto, l'attività di raccolta rifiuti solidi ed organici con trattamento e imballaggio degli stessi per conferimento ai centri di riciclaggio, smaltimento e/o recupero.

Il presente progetto è sottoposto alla Valutazione Preliminare di cui all'art. 9 della LR 4/2018 che ha sancito la necessità di procedere con la verifica di assoggettabilità a VIA.

L'impianto ricade tra quelli elencati nell'allegato B della LR 4/2018 e, in particolare, al punto B.2.50): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;".

ALLEGATO C - Operazioni di recupero

(allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia(4)

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)(5)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche(6)

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(7)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Le attività, di cui all'allegato C della parte quarta del d.lgs 152 del 2016, che verranno svolte nel progetto di studio sono identificabili dalle lettere riportate di seguito:

- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)(5)
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

(5) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

Tra le sostanze organiche è previsto il trattamento di Scarti di origine animale (SOA) della categoria 3 di

cui all'Art.14 del Regolamento EU 1069 del 2009.

Gli interventi di natura prettamente impiantistica previsti presso lo stabilimento Ecologia Campioli di Formigine sono di seguito sinteticamente riepilogati:

- 1) Installazione di una macchina biotritratrice per la separazione della parte organica dagli imballaggi e successiva triturazione della componente organica;
- 2) Installazione di n.2 Silos di stoccaggio per liquidi alimentari da 30.000 litri ciascuno ;
- 3) Installazione di compattatore degli imballaggi recuperati dal biotritratore;
- 4) Installazione Biofiltro per il trattamento delle emissioni odorigene.
- 5) Installazione di impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento di potenza pari a 190 kW.

La presente relazione è redatta al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii, per il biofiltro e l'impianto fotovoltaico di progetto in quanto unici interventi che verranno realizzati all'esterno del già esistente capannone industriale. Quest'ultimo ha infatti già ricevuto l'autorizzazione paesaggistica dal comune di Formigine.

1.1 Generalità impianto di progetto

Il progetto prevede l'installazione dei macchinari per lo svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti solidi ed organici e sottoprodotti di origine animale in ingresso, al fine di ottenere biomassa da destinare ad impianti per la produzione di biogas e biometano con i quali saranno stipulati appositi contratti.

Gli automezzi che conferiscono rifiuti e SOA all'impianto, previa verifica della documentazione di trasporto e l'espletamento di tutte le procedure di accettazione che saranno compiutamente descritte e definite in sede di autorizzazione unica ex art. 208, procederanno allo scarico di quanto trasportato o direttamente al trattamento in tramoggia oppure in apposita area.

I mezzi in ingresso e in uscita dall'impianto saranno poi pesati sulla pesa di nuova realizzazione, posizionata come da planimetria allegata.

Un operatore, mediante l'ausilio di una macchina operatrice, provvede al caricamento di rifiuti o SOA all'impianto di bioseparazione e triturazione che sarà descritto nel seguito.

Si precisa che al trattamento potranno essere inviati o SOA o rifiuti: terminata la lavorazione di una tipologia si provvederà al lavaggio della macchina per l'introduzione dell'altra tipologia.

L'acqua utilizzata per il lavaggio sarà inviata al silos in cui è accumulata la tipologia appena trattata.

L'impianto di trattamento sarà dotato di:

- tramoggia per carico biotritratore con vasca di lunghezza 4 m ribaltabile su un lato e volume pari a 8 mc;
- biotritratore. La macchina è dotata di un dispositivo ausiliario per l'immissione dell'acqua necessaria per la pulizia e per la diluizione del fluido. L'imballaggio viene eliminato grazie alla

forza centrifuga della macchina oppure può ricadere su un nastro trasportatore che lo convoglia ad un apposito contenitore. Nella parte inferiore della macchina è presente una vasca di raccolta in cui si accumula il prodotto organico sconfezionato che viene inviato, mediante pompaggio, al successivo bioseparatore posto in serie oppure direttamente ai silos di stoccaggio del liquido alimentare. Al bioseparatore sopra descritto sarà collegato in serie un bioseparatore del tutto simile. Il doppio macchinario serve per garantire una migliore separazione del materiale plastico e una minor contaminazione del liquido in uscita dall'impianto.

Si riporta l'immagine 3d della macchina che si intende installare:




Figura 1: Immagine 3d dell'impianto da realizzare

In uscita dalla macchina pertanto si hanno due flussi:

- gli imballaggi triturati che saranno poi conferiti ad idonei impianti per il recupero degli stessi;
- il liquido alimentare ad alto contenuto energetico che sarà conferito ad impianti a biogas o a biometano avanzato per la digestione anaerobica.

Il liquido alimentare così prodotto potrà essere classificato o meno come End of Waste (EoW) ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006. Tale aspetto sarà approfondito in sede di autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs 152/2006. Detto liquido quindi potrà anche mantenere la propria natura di rifiuto qualora non si potessero soddisfare tutti i requisiti stabiliti dal già citato art. 184 ter e dalle Linee Guida SNPA 41/2022.

Il liquido alimentare sarà stoccato all'interno di due silos, necessari per garantire una buona logistica dei trasporti e minimizzarne così l'impatto. Il liquido sarà poi trasportato presso impianti di digestione anaerobica entro le 48 ore successive alla produzione.

I silos sono poi dotati di filtri a cartucce di carbone attivo che permettono il trattamento degli sfiati. Questo rappresenta una ulteriore cautela in quanto l'area di lavorazione dei rifiuti è mantenuta in depressione e l'aria aspirata viene trattata all'interno di un biofiltro dimensionato per il trattamento di 3 ricambi/ora corrispondenti a circa 34.000 Nmc/h.

La biofiltrazione dell'aria è un processo di degradazione aerobico esotermico. Questa tecnologia naturale si basa sulla scomposizione e metabolizzazione delle sostanze organiche volatili odorigene presenti nell'aria da trattare.

2 B - STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

2.1 Ubicazione impianto

L'esistente impianto oggetto di intervento è ubicato in Comune di Spilamberto (MO), in un'area industriale già urbanizzata, ed è identificato al catasto terreni alle seguenti particelle:

Fg 53 mappale 543

Fg 53 mappale 544

si riportano di seguito le coordinate geografiche:

44°33'11.4"N

10°53'53.1"E



Figura 2: Immagine satellitare area oggetto di intervento

2.2 Inquadramento degli interventi nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R) della Regione Emilia Romagna

Il piano territoriale Paesistico Regionale è parte tematica del PTR e si pone come riferimento centrale della pianificazione. Il comune di Formigine e il territorio ad esso circostante si trovano nell'Unità di Paesaggio n°8 “Pianura Modenese Bolognese Reggiana”.



Figura 3: Stralcio tavola 4 del PTPR - Unità di paesaggio

Si riporta la scheda descrittiva dell'Unità di Paesaggio in questione:

		<p>(parchi gentili)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abitazioni rurali a due elementi cubici o a porta morta • Partecipanze nonantolane e persicetane • Evidente strutturazione della rete parrocchiale settecentesca, principalmente nel bolognese • Diffusione del fienile separato dall'abitazione in forma settecentesche • Fornaci e maceri • Vie d'acqua navigabili e strutture connesse (conche di navigazione, vie alzaie, canali derivatori, ecc.) • Sistema metropolitano bolognese e insediamenti sulle direttrici della viabilità storica • Sistema insediativo ad alta densità di Modena, Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo
Invarianti del paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Fontanili • Dossi • Vie d'acqua navigabili • Centuriazione e insediamento storico • Sistema infrastrutturale della via Emilia 	
Beni culturali di particolare interesse	<p>Beni culturali di interesse biologico - geologico</p> <p>Beni culturali di interesse socio - testimoniale</p>	<p>Olmo monumentale di Vettignano</p> <p>Centri storici di : Bologna, Modena, Reggio Emilia, Carpi, Correggio, Cento e Pieve di Cento, Novellara, San Giovanni in Persiceto, Nonantola (abbazia), castel S. Pietro, Scandiano, Vignola, Rubiera, Finale Emilia e relative rocche e castelli; Conca di navigazione e porte vinciane (Bomporto)</p>
Programmazione	Programma e progetti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • F.I.O.'84: Adeguamento rete scolante città di Modena • F.I.O.'83: Casse d'espansione fiumi Secchia e Panaro

2.3 Inquadramento degli interventi nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali;[...] è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. (L.R.20/2000 art.26 cc.1 e 2). Il primo PTCP della Provincia di Modena risale agli anni 1998-1999; successivamente è entrata in vigore la legge “urbanistica” regionale “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” (L.R. nr.20 del 24 marzo 2000), e sono sopraggiunte numerose novità nel campo degli assetti economici, sociali, demografici, ambientali e della sicurezza del territorio. Pertanto il Consiglio Provinciale ha deciso, con delibera n.160 del 13 luglio 2005, di dare vita ad un processo di aggiornamento del PTCP. L'Amministrazione provinciale di Modena con deliberazione del Consiglio n. 112 del 22 luglio 2008 ha adottato il P.T.C.P. 2008, che costituisce anche adozione di Variante al Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC).

Il Consiglio provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP 2009 con delibera n.46 del 18 marzo 2009 ed è entrato in vigore l'8 aprile 2009 a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (nr.59-parte seconda).

In particolare, si analizzano le seguenti cartografie tematiche:

- Carte 1 – Carte delle tutele;
- Carte 2 - Carte della sicurezza del territorio;
- Carte 3 - Carte di vulnerabilità ambientale;
- Carta 4 - Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale;
- Carte 5 - Carte della mobilità;
- Carte 6 - Carta forestale attività estrattive;
- Carta 7 - Unità di paesaggio;

2.3.1 *Sistema ambientale*

L'analisi delle tematiche relative al sistema fisico-ambientale sviluppa a scala provinciale le indicazioni del PTPR individuando cartograficamente gli elementi per i quali viene fatto esplicito riferimento dalla normativa regionale. Ai fini della caratterizzazione dell'area si riportano i tematismi delle Carte 1, 2, 3, 6 e 7 che analizzano i principali temi paesistico -ambientali della zona di studio.

2.3.1.1 Carte 1 – Carte delle tutele

Carta 1.1 - Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali

L'area interessata dallo studio cade in una zona di tutela dei corpi superficiali e sotterranei normata dall'Art.12 delle Norme di attuazione del PTCP.

Art.12 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Descrizione delle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei"

1. (D) Le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" si identificano nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" di cui all'art. 12A comma 1, nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano" di cui all'art. 12B, comma 1 e nelle "Zone di protezione delle acque superficiali" di cui all'art. 12C, comma 1.
2. (D) Nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano ("Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali") sono riportate le sole delimitazioni complessive degli ambiti descritti al precedente comma 1, disciplinati ai sensi del presente articolo.
3. (D) Nelle tavole della Carta n. 3.2 del presente Piano ("Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano") trovano corrispondenza e compiuta specificazione le delimitazioni di cui al precedente comma 1.

Disciplina delle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei"

4. (D) Alle zonizzazioni riportate nelle tavole 3.2 di cui al precedente comma 3, che corrispondono e specificano compiutamente le delimitazioni di cui al comma 2, si applica la disciplina di cui ai successivi articoli 12A, 12B e 12C che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all'art. 28.

Coordinamento con l'attuazione della rete ecologica provinciale

5. (D) L'attuazione degli interventi relativi al governo delle acque avviene anche attraverso la verifica delle condizioni di compatibilizzazione delle principali azioni potenzialmente critiche rispetto alla rete ecologica (tra cui i bacini di accumulo idrico e le nuove derivazioni a scopo idroelettrico), valutando le modalità attraverso cui i nuovi interventi possano costituire nuovi elementi di interesse o di condizionamento per la rete ecologica, di cui agli artt. 26-28 delle presenti Norme.

ART. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura

Descrizione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

Le "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" sono riportate nella tavole della Carta 3.2 del PTCP (Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.




Figura 4: Stralcio Carta 1.1 – Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali

L'Art. 12 delle Norme di attuazione del PTCP rimanda, per quanto riguarda la disciplina delle “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”, alla successiva tavola 3.2.

Per l'analisi si rimanda quindi al successivo paragrafo.

Carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali forestali e della biodiversità del territorio

L'area di studio interessa la rete ecologica di livello provinciale normata dall'Art.28 delle Norme di attuazione del PTCP ed un varco ecologico di cui all'Art. 28 comma 3.

Art.28 - La rete ecologica di livello provinciale

1. (D) Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti Norme il

PTCP identifica nella Carta n. 1.2 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” la struttura della rete ecologica di livello provinciale che costituisce la sintesi degli elementi esistenti delineando contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano.

La Carta 1.2 individua inoltre:

- i potenziali elementi funzionali alla costituzione della rete ecologica locale. Tali elementi devono essere verificati, validati e integrati nel Quadro Conoscitivo del PSC, ai fini della definizione nel PSC stesso della rete ecologica locale, e alla sua attuazione e gestione attraverso il RUE e il POC;
- i principali fenomeni di frammentazione della rete ecologica, suddivisi in: insediativi, produttivi, infrastrutturali della mobilità ed infrastrutturali tecnologici. Rispetto ai fenomeni di frammentazione i Piani di settore e la strumentazione urbanistica comunale indicano i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle Linee Guida di cui all'art. 27, c.5.

2. (D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione:

- nodi ecologici complessi: costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di

evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può comprendere anche corridoi o tratti di questi. La perimetrazione dei nodi complessi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle Aree protette regionali (L.R. 6/2005), dei siti di "Rete Natura 2000", dalle Zone di tutela naturalistica ai sensi dell'art. 24 del PTCP; e da altre aree di interesse ecologico.

- *nodi ecologici semplici*: sono costituiti da unità areali naturali e seminaturali o a valenza naturalistica che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo di

interesse, non comprendendo aree a diversa destinazione. La perimetrazione dei nodi semplici contenuta nella Carta 1.2 è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionale (L.R. 6/2005), e dalle altre Zone di tutela naturalistica ai sensi dell'art. 24 del PTCP; sono inoltre state perimetrate altre aree di interesse ecologico.

- *corridoi ecologici*: sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, terrestri e/o acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica.

I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari e locali. I corridoi ecologici primari e secondari costituiscono gli elementi strutturanti della rete ecologica di livello provinciale; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale in sede di redazione del PSC.

I corridoi ecologici comprendono in generale le zone di cui agli articoli 9, comma 2, lettera a "Fasce di espansione inondabili" e 10 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" oltre ad una fascia, di metri 100 per i corridoi primari e di 50 metri per i secondari, perimetrata a partire dalle zone di cui all'art. 10 e, quando presenti, da quelle dell'art. 9; in corrispondenza delle casse di espansione dei fiumi Secchia e Panaro i corridoi sono definiti dall'involuppo dei perimetri relativi all'art. 10 e all'art. 9, comma 2 lett. a. Tali unità assumono le funzioni delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui alla lettera p, art. 2 del D.P.R. 8/9/1997 n. 357, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

I corridoi ecologici coincidono con i corridoi di connessione (green ways/blue ways) convenzionalmente definiti dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

I corridoi ecologici primari costituiscono Aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005.

- *connettivo ecologico diffuso*: rappresenta le parti di territorio generalmente rurale all'interno delle quali deve essere conservato il carattere di ruralità ed incrementato il gradiente di permeabilità biologica ai fini dell'interscambio dei flussi biologici particolarmente tra pianura e sistema collinare-montano.

I Comuni, nell'ambito della formazione del PSC, possono precisare la perimetrazione di tali aree sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2.

3. (D) Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della rete ecologica provinciale il PTCP individua inoltre in forma preliminare, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne in dettaglio dimensioni e caratteristiche:

- *direzioni di collegamento ecologico*: rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero indicano la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché nel tempo si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete;

- *varchi ecologici*: nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non urbanizzato da preservare. I varchi ecologici possono essere interessati dalla presenza di corridoi ecologici o da direzioni di collegamento ecologico, ovvero dalla presenza di elementi naturali diffusi nei quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità funzionali della rete ecologica. I Comuni, nell'ambito della formazione del PSC, possono precisare la perimetrazione dei varchi sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2

Negli elementi funzionali della rete ecologica provinciale sono fatte salve le aree urbanizzate e urbanizzabili presenti negli strumenti di pianificazione comunale vigenti alla data di adozione del presente Piano.

Attività non ammesse e modalità di intervento relative agli elementi funzionali della rete ecologica provinciale

4. (D) All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti per i nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività produttive.

La pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti

consolidati, può prevedere interventi volti all'educazione, e valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole, secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

5. (D) Nei corridoi ecologici che corrispondono ai corsi d'acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 3, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti ecologiche.

6. (D) Le direzioni di collegamento ecologico nei casi in cui si affiancano a tratti di infrastrutture per la mobilità di progetto devono essere realizzate con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando quindi fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.

Lo stesso criterio deve essere applicato nei casi di riqualificazione/ristrutturazione di infrastrutture per la mobilità esistenti.

7. (D) I varchi ecologici sono precisati dai Comuni in sede di PSC, a partire dalle indicazioni contenute nella Carta 1.2 del presente PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione strutturale comunale (ed in particolare in quella sviluppata in forma associata) il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici. A tal fine, fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti e le esigenze delle attività agricole, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né nuovi ambiti specializzati per attività produttive. Entro tali ambiti il PSC assegna inoltre al RUE il compito di vietare l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.

Valore delle individuazioni grafiche, modifiche e aggiornamento degli elementi funzionali della rete ecologica

8. (D) L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica provinciale ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione.

9. (I) In tutti i casi in cui le unità funzionali della rete ecologica interessino ambiti di nuovo insediamento, già in fase di attuazione o approvati all'atto dell'adozione del PTCP, possono essere considerate per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 L.R. 20/2000 prestazioni richieste al progetto le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree possono svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.

10.(D) Gli elementi della rete che interessano più comuni possono essere modificati attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di rete ecologica provinciale.

11.(I) In relazione a quanto disposto ai commi precedenti la Provincia può apportare modifiche al progetto di rete ecologica di livello provinciale sulla base dell'apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti di reti ecologiche locali di rango comunale o da specifici studi redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente. Le modifiche non possono diminuire la diversità biologica locale e la funzionalità complessiva della rete ecologica provinciale.




Figura 5: Stralcio carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali forestali e della biodiversità del territorio

Il PTCP rimanda ai Comuni, precisazioni nella perimetrazione dei varchi sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2. A tal proposito si evidenzia che il varco ecologico in carta è situato al confine con il territorio urbanizzato che ad oggi è ampliato oltre l'area in esame come si osserva dalla tavola del PSC di cui al paragrafo 2.4.2 e dunque il varco ecologico non è un vincolo per il progetto in esame.

2.3.1.2 Carte 2 - Carte delle sicurezza del territorio

Carta 2.2 - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali

Il nuovo comparto Ecologia Campioli ricade in una zona di rischio sismico e microzonazione sismica normata all'Art. 14 delle Norme di attuazione del PTCP.

Art.14 - Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

3. (P) E' sottoposto alle disposizioni del presente articolo l'intero territorio provinciale in quanto ricadente nelle zone 2 e 3 della classificazione sismica nazionale vigente.

La "Carta delle aree suscettibili di effetti locali" distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, fermo restando le prescrizioni anche maggiormente restrittive di cui al presente Piano in materia di dissesto idrogeologico, individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale:

5. Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche

Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; microzonazione sismica: Approfondimenti di II livello.




Figura 6: Stralcio Carta 2.2. - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali

Si evidenzia che per il progetto in esame non sono previsti interventi dal punto di vista fisico in suolo e sottosuolo e quindi nulla osta per la realizzazione dello specifico progetto.

Carta 2.3 - Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica

Il comparto di studio è situato in una zona di rischio idraulico normata dall'Art.11 comma 7 delle norme di attuazione del PTCP.

Art. 11 - Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio

7. (1) Nella Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del presente Piano viene rappresentato il limite delle aree soggette a criticità idraulica, per il quale la riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e l'obiettivo di garantire un grado di sicurezza accettabile alla popolazione è affidato alla predisposizione di programmi di prevenzione e protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i..

Tali programmi e i piani di emergenza per la difesa della popolazione e del territorio investono anche i territori di cui agli articoli 9, 10 del presente Piano.




Figura 7: Stralcio Carta 2.3 - Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica

Visto l'articolo in esame, non pregiudica la realizzazione del progetto.

2.3.1.3 Carte 3 - Carte di vulnerabilità ambientale

Carta 3.1 - Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale

Il comparto di studio ricade in una zona di vulnerabilità dell'acquifero principale normata dall'Art. 13A delle Norme di attuazione del PTCP.

Dalla lettura dell'Art. 13A non si evidenziano vincoli che pregiudichino l'intervento in oggetto. Preme evidenziare che le acque di scarico del nuovo capannone saranno acque derivanti dagli scarichi degli uffici, che verranno raccolte nella rete di raccolta delle acque nere e le acque meteoriche che depurate dalle acque di prima pioggia verranno stoccate ai fini irrigui e poi scaricate nel torrente Grizzagna. Per una maggior chiarezza si rimanda alla relazione specialistica progettazione reti fognarie.

Carta 3.2 - Rischio inquinamento acque: zone di protezione acque superficiali e sotterranee

Il comparto di studio ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee normata dall'Art. 12A delle Norme di attuazione del PTCP. In particolare è situato in una zona di ricarica tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda.

Art. 12A - Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura

2.1.b nei settori di ricarica di tipo A, B, C e D di cui al comma 1 lett. a.1, a.2, a.3, a.4 sono vietati:

b.1 (P) lo spandimento, ai sensi del D. Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;

b.2 (P) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art. 104, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;

b.3 (P) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- per gli scarichi relativi alla categoria "a. dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 1.4 alle presenti Norme;

- per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale;

per gli scarichi - derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia, di cui al successivo art. 13B comma 3;

b.4 (D) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D. Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

b.5 (P) nei settori di ricarica di tipo D sono vietati nuovi ambiti residenziali e produttivi.

Il recupero a scopo residenziale del patrimonio edilizio esistente, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;

2.1.c nei settori di ricarica di tipo A, B e D, di cui al comma 1 lett. a.1, a.2, a.4, oltre alle norme di cui alle precedenti lett. a. e b., vanno rispettate le seguenti disposizioni:

c.1 (P) gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PLAE e PAE) devono garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non sia stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti deve essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2 dell'Allegato 1.8 alle presenti Norme;

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5 "Tutela acque" sub. 5, parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PLAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;

c.3 (P) nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse discariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006;

c.4 (D) nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione. A tale fine nella formazione dei Piani Strutturali Comunali o nella redazione di varianti ai PRG, il comune calcola l'estensione complessiva delle aree di ricarica della falda (settori A, B, D) interessate da nuove destinazioni urbanistiche che comportano l'impermeabilizzazione del suolo, e l'estensione delle aree in cui è prevista una riduzione dell'impermeabilizzazione rispetto allo stato di fatto (ad es. aree produttive dismesse classificate come ambiti da riqualificare).

Il bilancio relativo deve essere tale da garantire, anche attraverso misure compensative, il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti l'adozione dello strumento urbanistico. Il bilancio sopra citato deve essere riportato nella Relazione illustrativa del PSC o della Variante al PRG. Nel caso in cui il bilancio delle previsioni urbanistiche evidenzia un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo stato di fatto, la normativa del PSC deve prevedere espressamente (anche attraverso i necessari rimandi al RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento urbanistico siano adottate misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non sfavorevole, tra cui quelle indicate alle successive lett. c. 4.2.

Al fine di limitare il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli e favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche, gli strumenti urbanistici devono inoltre recepire le seguenti disposizioni:

c.4.1 (D) i Regolamenti Urbanistico-Edilizi ed i Regolamenti Edilizi devono dettare specifiche norme con particolare riferimento alle zone corrispondenti alle classi di sensibilità 1 e 2 (Carta n. 3.1) di maggiore rilevanza ai fini dell'alimentazione delle falde acquifere

sotterranee. Per gli ambiti del territorio urbano definiti dal Capo A-3 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, gli strumenti urbanistici comunali definiscono:

- un indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua (vedi art. 55 comma 3 delle Norme del PTCP). Nell'Appendice 1 della Relazione di Piano è riportato un metodo per il calcolo dell'incremento teorico di superficie impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo;

- criteri per ridurre l'effetto dell'impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati a parcheggi, piazzali, ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), di cui si prevede che le relative superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda, modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità non debbano essere escluse per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica, o per ragioni di tutela di beni culturali e paesaggistici;

- interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici edificate sulla riduzione dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee;

c.4.2 (D) i Regolamenti Urbanistico-Edilizi ed i Regolamenti Edilizi devono recepire i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella Delibera della Giunta Regionale n. 286/2005 "Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, 152)". Nello specifico, con riferimento ai criteri espressi nel punto 3.5 della Direttiva, devono prevedere che nelle aree a destinazione residenziale e produttiva/commerciale debba essere effettuato, ove possibile in relazione alle caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque meteoriche (eccedenti le quantità stoccate con le tecniche di cui all'art. 13C, comma 2, lett. b.1.1, quarto alinea dell'allegato 1.8 alle presenti Norme), raccolte dalle superfici coperte dei fabbricati e degli insediamenti abitativi, o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è considerato "scarico", ai sensi della normativa vigente;

c.5 (D) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati al 1 febbraio 2006 (data di entrata in vigore del PTA) si applicano le seguenti disposizioni:

c.5.1 nei settori di ricarica di tipo A l'insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;

- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;

- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione dirifiuti pericolosi;

c.5.2 nei settori di ricarica di tipo D non è consentita la previsione di nuove aree destinate ad attività industriali;

c.6 (D) nelle aree urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, nei settori di ricarica di tipo D l'insediamento di nuove attività industriali è consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera c.5.1;

2.1.d (D) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni di cui alle precedenti lett. a. e b., vanno rispettate le disposizioni definite per il settore di ricarica di tipo B alla lett. c.3 e quelle dell'art. 12C, comma 2.2;

2.2 nelle Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche descritte al precedente comma 1 lettera b. valgono le seguenti disposizioni:

2.2.a (P) sono vietati gli interventi e le attività indicate nelle lett. b.2, b.3, b.4 del precedente comma 2.1, e debbono essere rispettate le prescrizioni espresse alla lett. c.1 del medesimo comma;

2.2.b (D) deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma

2 lett. a.2) delle Norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle presenti Norme, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda"); i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento dei medesimi devono provvedere a recepire, ed eventualmente approfondire, tale disciplina;

2.2.c (P) non sono ammesse discariche per “rifiuti pericolosi” ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006;

2.2.d (P) la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 334/1999 come modificato e integrato dal D. Lgs.

238/2005 (“Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”) deve essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 61 delle presenti Norme;

2.3 (D) nelle zone di tutela dei fontanili, descritte al precedente comma 1 lettera c., ai fini della tutela di tali ecosistemi, è vietato l’utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 37, comma 1 del Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali”; gli strumenti di pianificazione comunali nello specifico hanno il compito di:

a. dettagliare l’ubicazione puntuale dei fontanili, prevedendo il divieto del prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile. Fanno eccezione i prelievi di acque

destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, nonché

i prelievi di acque per altri usi non altrimenti soddisfacenti, autorizzati dal competente

Servizio tecnico regionale ai sensi di legge, in subordine ad una verifica della non interferenza negativa sulla dinamica di alimentazione del fontanile;

b. dettagliare ulteriormente le “zone di tutela dei fontanili” riportate nella Carta n. 3.2 del PTCP e dettare ulteriori disposizioni volte a tutelare l’integrità dell’area di pertinenza dei fontanili ai fini della salvaguardia degli aspetti ambientali ed ecologici e della qualità e della quantità della risorsa idrica;

2.4 (P) nelle zone di riserva descritte al precedente comma 1 lett. d., in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell’ambito degli interventi programmati dall’Agenzia d’ambito per i Servizi Pubblici di Modena, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla vigente normativa a seguito dell’approvazione degli interventi di captazione in sede di strumenti di programmazione di competenza dell’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena. Tali disposizioni hanno efficacia fino alla realizzazione delle captazioni, per le quali devono essere delimitate le specifiche zone di rispetto;

2.5 (P) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all’art. 13B, comma 6 delle presenti Norme;

2.6 (I) con riferimento alle zone di cui al precedente comma 2.5, al fine di aumentare il grado di tutela, gli strumenti di pianificazione comunali possono elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi approfonditi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei;

2.7 la realizzazione degli “Impianti geotermici di climatizzazione” è subordinata alle seguenti disposizioni:

2.7.1 (P) è vietata nelle zone di tutela dei fontanili e di cui all’art. 12A, comma 1 lett. c. e nelle zone di riserva di cui all’art. 12A, comma 1 lett. d.;

2.7.2 (P) è vietata nelle zone di tutela e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano erogate ed a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere

di pubblico interesse (art. 94 del D. Lgs. 152/2006), di cui all’art. 13B, comma 6

delle presenti Norme;

2.7.3 (P) è consentita nei Settori di ricarica della falda A, B, C, D di cui all’art. 12A, comma 1 lett. a.; nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche di cui all’art. 12A, comma 1 lett. b.; nelle aree di possibile alimentazione delle sorgenti di cui all’art. 12B, comma 1 lett. b.; previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. Tali autorizzazioni sono rilasciate previa verifica complessiva che escluda la possibilità di interferenza negativa dei citati impianti sugli acquiferi captati per il prelievo di acque destinate al consumo umano, al fine di prevenire effetti negativi

sull’equilibrio idrogeologico e il possibile inquinamento delle falde, anche in relazione

al rischio di messa in comunicazione di sistemi acquiferi differenti (falde freatiche

con falde in pressione);

2.7.4 ulteriori precisazioni relative alla progettazione ed esecuzione degli impianti di cui al presente comma, possono essere definite nel Piano Programma Energetico Provinciale

da redigere ai sensi della L.R. 26/2004 come indicato all'art. 89 comma 1.

In merito a tale articolo preme evidenziare che il progetto in esame non aumenta l'impermeabilizzazione del suolo né interferisce con il processo di ricarica delle falde. Inoltre l'impianto non tratterà rifiuti pericolosi.

Come già detto in precedenza le acque di scarico del nuovo capannone saranno acque derivanti dagli scarichi degli uffici le quali verranno raccolte nella rete di raccolta delle acque nere e acque meteoriche che depurate dalle acque di prima pioggia verranno stoccate ai fini irrigui e poi scaricate nel torrente Grizzagna. Per una maggior chiarezza si rimanda alla relazione specialistica progettazione reti fognarie.

Carta 3.3 - Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati

Il comparto di studio ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee normata dall'Art. 13B delle Norme di attuazione del PTCP.

ART. 13B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica

[OMISSIS]

4.e (P) disposizioni provinciali valide per le ZVN ed assimilate e per le zone ordinarie o non vulnerabili: su tutto il territorio provinciale sono vietate le attività di:

e.1 stoccaggio sul suolo, anche provvisorio, di fertilizzanti, come definiti all'art. 1 del D. Lgs. 217/2006 e s.m.i., nonché di rifiuti tossico-nocivi;

e.2 lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta, secondo le norme di cui alla L.R. 4/2007 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.

E' fatta eccezione per l'accumulo a piè di campo prima della distribuzione di ammendanti (letame ecc.) e fanghi palabili nel rispetto delle vigenti normative. Tali disposizioni devono essere recepite all'interno del Regolamento d'igiene.

Visto l'articolo 13B non si riscontrano vincoli ostativi alla realizzazione del progetto in esame.

Carta 3.4 - Rischio inquinamento suolo

Il nuovo comparto è situato nelle vicinanze di una zona non idonea allo smaltimento e recupero dei rifiuti normata dall'Art. 81 delle Norme di attuazione del PTCP.

A fronte di quanto riportato nella Figura 8 l'intervento di progetto è in linea con quanto previsto dal PTCP vigente.

Carta 3.5 - Rischio industriale

Il nuovo stabilimento è situato in una zona di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea - tipo A (Art. 61 comma 12).

ART. 61 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

[OMISSIS]

12.(D) Ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 la valutazione di compatibilità ambientale dello stabilimento con gli elementi ambientali vulnerabili si basa innanzitutto sulla definizione della categoria di danno ambientale da parte del gestore. Tale definizione avviene a seguito di valutazione sulla base delle quantità e delle

caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale.

14.(P) Le “zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo B)” sono quelle in cui ricadono le tutele di cui agli articoli 12B e quelle relative alla Carta 3.1 relativamente alla vulnerabilità all’acquifero principale Alta e Media delle presenti Norme. In tali zone:


a. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, ecc.;

b. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa e Media.

Le attività dello stabilimento in esame non sono tali da produrre danni significativi né gravi impatti ambientali in quanto non verranno trattate sostanza pericolose e dunque si ritiene che non ci siano vincoli ostativi al progetto in esame.

Carta 3.6 - Rischio elettromagnetico

L’area in esame non ricade in una zona di rischio elettromagnetico; nulla osta all’intervento in esame.



Legenda

- Area d'interesse
- vulnerabilità_acquifero Tip E
- ricarica_falde - zona tipo B
- vulnerabilità_nitrati Tipo 1
- Zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea - tipo A
- ppgr_non_idonee
- Rischio elettromagnetico - Zone vietate

Figura 8: Stralcio Carte 3 - Carte di vulnerabilità ambientale

2.3.1.4 Carte 6 - Carta forestale attività estrattive

Lo stabilimento non interessa aree forestali.

2.3.1.5 Carta 7 - Unità di paesaggio

L'area è compresa nella Unità di paesaggio 17 "Paesaggio pedecollinare dei principali centri di

Spilamberto, Vignola e Marano sul Panaro;” normata nell’Allegato 2 delle norme del PTCP e descritta nell’Appendice 2 della Relazione Generale.

Si riportano le analisi del PTCP per la UDP di interesse.

UDP17 - PAESAGGIO PEDECOLLINARE DEI PRINCIPALI CENTRI DI SPILAMBERTO, VIGNOLA E MARANO SUL PANARO

- *Le caratteristiche generali del territorio*

Nell'ambito meridionale il territorio è dominato dall'agricoltura, che determina un paesaggio abbastanza ricco e meno banalizzato rispetto ad altri di pianura. La zona centrale delle U.P. è caratterizzata dai terreni "alti" della conoide alluvionale del Panaro, compresi i rispettivi rilievi terrazzati e dal fondovalle fluviale con elevata specializzazione produttiva. Nella zona in prossimità di Savignano sul Panaro sono presenti limitate zone produttive.

- *La morfologia*

La morfologia presenta zone rilevate dall'andamento dolce che segnano l'avvicinarsi delle prime colline con diffuse intercalazioni di carattere erosivo nella parte più interna.

- *I principali caratteri del paesaggio con particolare riferimento a vegetazione, fauna ed emergenze geomorfologiche*

Il paesaggio nella parte settentrionale dell'area è caratterizzato dall'alternanza di campi coltivati e siepi arborate, boschi di piccole dimensioni e formazioni lineari di alberi che rappresentano un elemento di pregio sia del paesaggio agrario che dell'ambiente in generale, poiché creano una importante diversificazione ambientale. Nella parte centrale e meridionale della collina alle zone agricole si affiancano, soprattutto sulle pendici più scoscese, boschi cedui di piccole dimensioni a prevalenza di querce mesofile. La zona a Sud è quasi del tutto interessata da ambiti boschivi di limitata estensione, alternati a colture di scarsa entità agraria che sfruttano le pendenze minori. I boschi sono costituiti prevalentemente da querce (roverella) e sono ceduati. Nonostante la caratterizzazione principale sia costituita allo stato attuale dall'agricoltura, permane comunque il progressivo abbandono delle attività agricole, a cui consegue nella generalità dei casi l'aumento dell'indice di boscosità, dovuto per buona parte allo sviluppo di arbusteti che colonizzano gli ex-coltivi.

- *Il sistema insediativo*

Il sistema insediativo principale comprende i centri urbani di Castelnuovo, Spilamberto, Vignola, Marano, Montale numerosi nuclei frazionali (Settecani, Cà di Sola, ecc.), oltre a varie strutture di interesse storico testimoniale (Villa Chiarli, Casa Toschi, ecc.). La U.P. è caratterizzata da una elevata densità dell'insediamento rurale sparso, spesso anche di rilevante interesse storico-architettonico, che assume carattere diffuso nella zona più interna. La viabilità storica è limitata a poche direttrici che attraversano l'area con andamento irregolare.

- *Le caratteristiche della Rete idrografica principale e minore*

E' caratterizzata dalla presenza di corsi d'acqua naturali a carattere torrentizio (Tiepido, Canale S. Pietro, Rio Secco, torrente Guerro) che attraversano il territorio pianeggiante. Nella zona centrale l'idrografia è complessa e oltre ai corsi d'acqua naturali presenta fossi e rii secondari che scendono da vallecicole dei primi rilievi.

- *L'orientamento produttivo prevalente, la maglia poderale e le principali tipologie aziendali*

Sono prevalenti aziende a ordinamento combinato (frutticolo-vitico-zootecnico). La maglia poderale ha carattere di regolarità nelle zone pianeggianti e diviene più irregolare negli ambiti a morfologia più mossi. Il paesaggio agrario è influenzato dalla presenza di colture di tipo viticolo o misto e da strutture per gli allevamenti zootecnici. Nella zona più interna l'elevata specializzazione produttiva delle aziende determina una diffusa presenza di impianti di raccolta meccanica applicata alla viticoltura e di strutture edilizie di servizio, quali ricovero attrezzi/macchine e magazzini di primo stoccaggio dei prodotti frutticoli.

- *Le principali zone di tutela ai sensi del Piano Paesistico*

Il territorio della U.P. è interessato interamente (a parte l'estremo ambito meridionale) dalla tutela dell'art. 12 in quanto caratterizzato da estesi ambiti di alimentazione dell'acquifero sotterraneo e nella parte settentrionale da ambiti particolarmente ricchi di falde idriche. Sono inoltre presenti le seguenti tutele: art. 9 che riguarda le fasce fluviali dei principali corsi d'acqua, art. 39 che interessa una vasta zona di pregio paesaggistico-ambientale che interessa quasi tutto l'ambito collinare (art. 20), nella quale sono inoltre presenti il sistema dei crinali (art. 20), e un ambito vincolato ai sensi della L.1497/39, viabilità panoramica (art. 44B) e nella parte più interna, alcune strutture calanchive (art. 23B).



Figura 9: Carta 7 PTCP

Per il progetto in esame, non si ravvisano controindicazioni con le analisi caratterizzanti l'Unità di paesaggio di cui sopra.

2.3.2 Sistema insediativo e mobilità

2.3.2.1 Carta 4 - Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale

L'area d'interesse ricade in un ambito classificato ad alta vocazione produttiva agricola normata all'art. 71 delle Norme di attuazione del PTCP.

ART. 71 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. (D) Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di rilievo provinciale sono definiti nella Carta 4 ai sensi dell'art. A-19 della L.R. 20/2000, come le parti del territorio provinciale riconosciute particolarmente idonee, per caratteristiche fisico-morfologiche, pedologiche, infrastrutturali, e per tradizione culturale e socio-economica, alle attività di produzione di beni agro-alimentari ad elevata intensità e concentrazione.

2. (I) Entro gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, individuati dai PSC precisando le perimetrazioni di massima individuate nella Carta n. 4 del PTCP, la pianificazione provinciale e comunale perseguono:

- la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;
- lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, anche attraverso l'adeguamento delle infrastrutture, delle attrezzature legate al ciclo agricolo, al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti e l'ammodernamento delle sedi operative delle aziende finalizzato al miglioramento della competitività ed efficienza del ciclo di produzione e trasformazione agricola.

ART. 54 Salvaguardia delle discontinuità insediative

1. (D) In sede di formazione del PSC i Comuni predispongono un elaborato del Quadro Conoscitivo dedicato all'analisi territoriale e ambientale delle situazioni di margine e di discontinuità del territorio urbanizzato, con particolare riguardo alle situazioni segnalate dalla Carta n. 4 del PTCP come "discontinuità del sistema insediativo", al fine di conoscerne la destinazione urbanistica, lo stato di attuazione delle previsioni di Piano, le condizioni funzionali, ambientali, morfologiche, nonché valutarne i rischi di compromissione per ulteriore espansione o saldatura dell'urbanizzato.

2. (D) Al fine di arrestare il processo di saldatura del territorio urbanizzato il PTCP definisce il criterio generale territorio urbanizzato, rispettino i seguenti criteri generali:

- rispetto ai margini insediativi, utilizzino le previsioni - per la ricomposizione di tali margini, attraverso un disegno urbanistico compiuto e margini verdi di protezione;
- rispetto alle discontinuità residue tra territori urbanizzati, escludano qualunque saldatura ed al contrario concorrano ad una migliore definizione della separazione dei nuclei e dei margini, al fine di concorrere alla valorizzazione della riconoscibilità dei centri urbani e alla lettura dell'identità del paesaggio rurale.

3. (I) In sede di formazione del PSC le aree di cui ai commi precedenti possono costituire ambiti territoriali privilegiati per l'applicazione di indici perequativi finalizzati all'acquisizione pubblica dei relativi territori (da destinare a parco-campagna o a parchi territoriali), al fine di escludere anche per il futuro l'ipotesi di un loro utilizzo nel processo di urbanizzazione.



Figura 10: Stralcio Carta 4 - Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale

Come già analizzato in precedenza nella Carta 1.2 viene evidenziata una discontinuità insediativa coincidente con il corridoio ecologico, per il quale si rimanda all'analisi precedente.

Rispetto all'articolo 71 delle norme di attuazione del PTCP preme evidenziare che l'area in esame cade all'interno del perimetro della area urbanizzata e dunque non si riscontrano vincoli riguardanti l'ambito di cui sopra.

2.3.2.2 Carte 5 - Carte della mobilità

Si riporta a titolo informativo lo stralcio della carta 5 della mobilità; nulla osta all'intervento di studio.



Figura 11: Stralcio Carte 5 – Carte della Mobilità

2.4 PSC

Il PSC attualmente vigente è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.101 del 25/11/2010 è stato controdedotto con delibera del Consiglio Comunale n.74 del 20/12/2012 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 07/03/2013; lo strumento è in vigore dal 24/04/2013.

La prima Variante al PSC è stata adottata con delibera n.37 del 19/04/2018 e successivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n.68 del 26/07/2018; è in vigore dal 22/08/2018.

L'analisi è stata condotta sulle norme tecniche di attuazione e sulle seguenti tavole di piano:

- Tav PSC. 1b – Schema strutturale di assetto territoriale;
- Tav PSC. 2.1b VAR1 – Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica e ambientale;
- Tav PSC 2.2b VAR1 - Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio;
- Tav PSC.3 - Carta delle potenzialità archeologiche

2.4.1 Tav PSC. 1b – Schema strutturale di assetto territoriale”

L'area in esame è situata all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e appartiene al tematismo “ASP_C2 – Ambiti specializzati attuati o in corso di attuazione per attività prevalentemente produttive manifatturiere” disciplinato dall'art. 5.4 delle NTA del PSC.

Si riporta l'articolo delle NTA di interesse per l'area in esame.

Art. 5.4 Ambiti specializzati per attività produttive (ASP_Cn)

1. Definizione. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività

economiche, commerciali e produttive, totalmente o prevalentemente edificate o in corso di edificazione sulla base di PUA approvati. Il PSC individua nella Tav. 1:

- ambiti specializzati attuati o in corso di attuazione per attività prevalentemente produttive manifatturiere (ASP_C1);
- ambiti specializzati attuati o in corso di attuazione per attività produttive terziarie e commerciali (ASP_C2);
- ambiti specializzati frutto di piani attuativi recenti o in corso di completamento sulla base di un PUA approvato (ASP_C3).

2. Capacità insediativa. In questi ambiti la capacità insediativa è pari a quella esistente, incrementabile essenzialmente col completamento dell'attuazione dei piani attuativi approvati e in corso di realizzazione ed eventuali interventi di sostituzione o integrazione edilizia.

3. Obiettivi da perseguire. Negli ambiti specializzati per attività produttive il RUE e il POC devono perseguire i seguenti obiettivi:

- la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale;
- la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti produttivi;
- la minimizzazione dei rischi antropici, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra insediamenti produttivi e centri abitati e risorse ambientali;
- l'ammodernamento e qualificazione del patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista impiantistico, sismico e dell'efficienza energetica, favorendo ed incentivando gli interventi di recupero e/o di sostituzione;
- il completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali e lo sviluppo di attività di servizio alle imprese.

4. Destinazioni d'uso. Negli ambiti specializzati per attività produttive, richiamate le condizioni/prescrizioni del POIC vigente, le funzioni ammesse sono specificate dal RUE fra quelle produttive manifatturiere, di servizio e terziarie, comunque nel rispetto delle seguenti specificazioni:

- l'insediamento di nuove medie strutture di vendita non alimentari non è ammesso negli ambiti di tipo ASP_C1, salvo l'ambito di via Giardini Sud (Ubersetto, Foglio 49 Mappale 134 ora Mappali 134 e 506) e il centro commerciale ubicato in via Quattro Passi per i quali è ammesso l'insediamento di medio-piccole strutture; negli altri ambiti produttivi, salvo differenti e specifiche disposizioni degli strumenti di pianificazione provinciale (POIC), è ammissibile nelle aree appositamente individuate dal POC ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le aggregazioni commerciali di rilevanza comunale o sovra comunale (ossia max 5.000 mq di superficie di vendita complessivamente per ciascun ambito);
- l'insediamento di medie strutture alimentari non è ammissibile salvo differenti e specifiche disposizioni degli strumenti di pianificazione;
- fatti salvi gli 'spacci aziendali' ossia la vendita diretta di merci prodotte dall'azienda produttiva medesima; il commercio di vicinato alimentare non è ammesso e il commercio di vicinato non alimentare non è ammesso negli ambiti di tipo ASP_C1;
- sono ammissibili il commercio all'ingrosso, i servizi per le imprese e i loro addetti, i pubblici esercizi e le strutture ricettive;
- la residenza non è ammessa; è ammessa solo nelle unità immobiliari già destinate legittimamente a residenza alla data di adozione del PSC;
- non è ammesso l'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR);
- non è ammesso l'insediamento di nuove attività di produzione di prodotti ceramici con codice Ateco (codifica automatica dell'attività economica) n. 233100 e 233200;
- sono ammissibili le stazioni ecologiche e le attività di raccolta, recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti speciali, nonché gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, fatte salve le opere di mitigazione che si rendano necessarie.

Nelle unità immobiliari esistenti aventi destinazioni d'uso commerciali legittimamente in essere alla data di adozione del PSC è consentito l'insediamento di nuove strutture di vendita della medesima tipologia precedentemente autorizzata (alimentare o non alimentare) con uguale o minore superficie.

5. Modalità attuative. Negli ambiti interessati da insediamenti produttivi in essere o in corso di attuazione, gli interventi edilizi ordinari di manutenzione, ampliamento, completamento, sostituzione sono disciplinati dal RUE e avvengono di norma per intervento diretto; è tuttavia possibile prevedere e disciplinare nel POC specifici interventi di trasformazione di particolare rilevanza.

6. Parametri edilizi ed ambientali. Fatte salve le aree in corso di edificazione sulla base di PUA approvati, per le quali si applicano fino alla scadenza delle relative convenzioni i parametri definiti dal rispettivo PUA, il RUE stabilisce i parametri edilizi ed ambientali per gli insediamenti produttivi, anche distinguendo le zone a diversa densità media e a seconda delle destinazioni. Nel caso di interventi di nuova costruzione, o ampliamento i parametri stabiliti dal RUE devono comunque rispettare i seguenti indici e parametri indicativi:

- $Q_{max} = 50 \% \text{ della SF}$;
- $UF_{max} = 0,65 \text{ mq/mq}$;
- Superficie minima a Verde Permeabile = $15 \% \text{ della SF}$;

7. Nelle aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi e nelle aree costituenti dotazioni ecologiche, il RUE disciplina gli interventi di sistemazione a verde, a parcheggi o per servizi alle imprese e agli addetti, stabilendone i relativi parametri ambientali ed edilizi.

8. Non potranno essere realizzate riconversioni di stabilimenti esistenti non RIR in stabilimenti RIR che siano direttamente confinanti con ambiti urbani consolidati o ambiti per nuovi insediamenti urbani.

9. Negli ambiti produttivi non rientranti nelle esclusioni di cui al comma precedente, qualora un insediamento già realizzato, per effetto di variazioni intervenute nella normativa vigente, ovvero in relazione a mutazioni dei processi produttivi, rientri nelle tipologie indicate al D.lgs 334/99 e s.m., come pure nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio per gli stabilimenti RIR in essere, questi dovranno assicurare, anche attraverso la predisposizione di misure ed opere di mitigazione, che le aree di danno risultino interne al perimetro dello stabilimento o in aree esterne limitrofe costituenti unica proprietà con l'area dello stabilimento RIR, fatta salva la possibilità di interferire con ambiti per attività produttive prevalentemente secondarie e o ambiti rurali. Qualora non siano rispettate le condizioni poste si dovrà operare la delocalizzazione dell'attività in un ambito idoneo. Gli interventi di cui al presente comma sono da considerarsi interventi di trasformazione di particolare rilevanza ai fini della sicurezza ed incolumità della popolazione e della protezione dell'ambiente, pertanto relativamente agli obblighi di cui all'art 14 D.lgs 334/99 e s.m. e dell'art. A-3 bis della L.R. 20/00, sono, disciplinati dal POC ovvero con specifica variante al POC.
















Figura 12: Stralcio Tavola 1b – Schema strutturale di assetto territoriale



PRINCIPALI DOTAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI

-  Principali parchi urbani, servizi, spazi collettivi, cimiteri e depuratori esistenti
-  Centro di "Documentazione Ambientale Storico e Culturale delle Genti della Valle del Tiepido" (Cà Bella)
-  Centralità urbana delle attrezzature socio-assistenziali esistenti (RSA Residenza Sanitaria Assistita - Poliambulatori, Villa Bianchi, Opera Pia Castiglioni)
-  Centralità urbana dei servizi culturali esistenti (Villa Gandini, Castello)
-  Ipotesi di ampliamento e/o potenziamento di attrezzature scolastiche esistenti







TERRITORIO POTENZIALMENTE URBANIZZABILE

-  ANS1.n - Ambiti di potenziale sviluppo urbano a conferma di aree previste come edificabili nel previgente PRG (Titolo V, art.5.5)
-  ANS2.n - Ambiti di potenziale sviluppo urbano per funzioni prevalentemente residenziali, nonché per le relative dotazioni territoriali (Titolo V, art.5.5)
-  ANS3.n - Ambiti di potenziale sviluppo urbano per funzioni prevalentemente destinate allo sviluppo delle dotazioni territoriali e/o ecologiche e/o dei servizi (Titolo V, art.5.5)
-  ANS4.n - Ambiti destinati a fascia di ambientazione della tangenziale Modena - Sassuolo e/o ad ambiti con funzioni ecologiche di filtro: porzioni non edificabili (Titolo V, art.5.5)
-  ASP1.n - Ambiti per lo sviluppo delle attività produttive prevalentemente secondarie, a conferma di aree già previste edificabili per attività produttive nel previgente PRG (Titolo V, art.5.6)
-  ASP2.n - Ambiti di nuova individuazione del PSC eventualmente urbanizzabili per ulteriori esigenze di trasferimento, sviluppo e/o riqualificazione delle attività produttive secondarie da attuarsi tramite apposito Accordo Territoriale (artt. 51 e 58 del PTCP) (Titolo V, art.5.6)
-  ASP3 - Ambiti per funzioni miste commerciali, terziarie, di servizio e/o produttive (Titolo V, art.5.6bis)


TERRITORIO RURALE

-  Ambiti agricoli periurbani (Titolo V, art.5.7)
-  Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva e di valore storico-paesaggistico (Titolo V, art.5.7)



ATTIVITÀ FRUITIVE, RICREATIVE, SPORTIVE, RISTORATIVE E TURISTICHE COMPATIBILI CON IL TERRITORIO RURALE

-  Aree per attrezzature sportive di valore ambientale (Titolo V, art.5.7)
-  Area per attrezzature private, sociali e sportive scoperte (Titolo V, art.5.7)
-  Area attrezzata per maneggio (Titolo V, art.5.7)
-  Ambito per funzioni integrate residenza/golf (Titolo V, art.5.7)
-  Attrezzature sportive e ricreative private (Titolo V, art.5.7)
-  Area attrezzata per struttura di ricovero cani e gatti (Titolo V, art.5.7)


ALLEVAMENTI DISMESSI

-  Aree di sedime di allevamenti dismessi di cui valutare le potenzialità di riconversione funzionale in sito ovvero di recupero e trasferimento di una parte della volumetria esistente per usi residenziali o produttivi da localizzare in ambiti residenziali o produttivi di nuovo insediamento urbano e/o produttivo, con bonifica delle aree dismesse (Titolo V, art.5.7)




IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ NON AGRICOLE

-  Aree per impianti produttivi esistenti (Titolo V, art.5.7)
-  Aree destinate alla produzione di energia da FER (Titolo V, art.5.7)

AREE TRANSITORIAMENTE DESTINATE A CAVE

-  Aree per attività estrattive (Titolo V, art.5.7)

AREE DESTINATE AL CONSOLIDAMENTO DELLA QUALITÀ ECOLOGICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO

-  Aree di valore naturale ed ambientale (Titolo V, art.5.7)
-  Proposta di ampliamento dell'area naturalistica "Oasi Colombarone" (Titolo III, art.3.3)
-  Varchi ecologici di salvaguardia della discontinuità insediativa (Titolo III, art.3.3)



In relazione all'assetto territoriale, lo stabilimento di studio si trova in un'area idonea e attività di raccolta, recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti speciali e pertanto non si riscontrano vincoli ostativi alla realizzazione del progetto in esame.

2.4.2 Tav PSC 2.1b VAR1 Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica e ambientale

Come già illustrato al punto 3.3.1 anche nella tavola 2.1.b VAR1 si evidenzia che l'area d'interesse è situata in nell'area di connettivo ecologico diffuso per il quale si rimanda all'art. 3.3 delle norme di attuazione del PSC.

Art. 3.3 Consolidamento della qualità ecologica del territorio e varchi ecologici di salvaguardia della discontinuità insediativa.

1. Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della bio-diversità del territorio.

2. Il PSC identifica nella Tav. 2 la propria proposta riguardo alla struttura portante della rete ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. Sulla base sia del Quadro conoscitivo che di specifiche scelte progettuali si individuano i seguenti elementi funzionali della rete ecologica:

- il SIC (Sito di Interesse comunitario) "Colombarone", identificato all'interno della Rete Natura 2000 con il codice IT4040012 che interessa una porzione nord-orientale del territorio comunale, e all'interno di esso un nodo ecologico complesso di rilievo sovracomunale e fulcro della rete ecologica locale;

- i varchi ecologici di salvaguardia della discontinuità insediativa. In tali varchi gli usi e le trasformazioni devono risultare compatibili con il progetto di rete ecologica e direzione di collegamento ecologico;

- le aree boscate presenti, i corsi d'acqua principali e minori, le ulteriori componenti diffuse della rete ecologica locale di cui preservare le connessioni e l'equilibrio ai fini della conservazione e incremento della biodiversità;

- i nodi ecologici complessi e semplici;

- i corridoi ecologici di progetto da realizzare attraverso le fasce di ambientazione della tangenziale Modena - Sassuolo;

- le direzioni dei corridoi ecologici locali da realizzare, quale indicazione di tipo prestazionale. Lungo tale direzione tracciata si dovranno individuare le fasce di territorio in cui intervenire per definire i tratti di corridoio ecologici funzionali al completamento della rete;

- gli ulteriori elementi minuti (filari di alberature, alberature e giardini di pregio) che possono costituire gli elementi di base per la progettazione degli interventi di potenziamento e raffittimento della rete locale.

2bis. Il PSC identifica nella Tav. 1 la propria proposta riguardo al ampliamento/valorizzazione dell'Oasi del Colombarone.

3. Quando i corridoi ecologici esistenti o da realizzare corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo e fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente Titolo II, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.

4. Negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili.

5. Nei nodi ecologici semplici e complessi non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza.

6. In corrispondenza di ciascun varco ecologico di salvaguardia della discontinuità insediativa non è ammessa la saldatura del territorio urbanizzato e si potrà prevedere — anche attraverso criteri perequativi in caso di acquisizione e strumenti compensativi in caso di mantenimento dello stato giuridico in essere - progetti di naturalizzazione per il rafforzamento o la costituzione di un corridoio ecologico.

7. Il Comune tutela le alberature di carattere non produttivo, anche non facenti parte delle aree boscate, per finalità bioclimatiche, ornamentali e di salubrità e qualità ambientale; le Prescrizioni di massima di Polizia forestale emanate dalla regione e il Regolamento comunale del verde rappresentano gli strumenti per disciplinare le modalità di gestione delle alberature pubbliche e private.

8. Il Comune, attraverso uno specifico Regolamento comunale del verde, disciplina le modalità di gestione degli elementi minuti della rete ecologica e fornisce gli indirizzi per la realizzazione dei nuovi corridoi ecologici. Il Comune si riserva di integrare l'individuazione di tali elementi minuti con successivi atti, in relazione allo sviluppo di specifici studi sulla consistenza delle risorse ecologiche ovvero progetti di formazione o consolidamento di corridoi ecologici.

9. Il Piano Operativo Comunale costituisce la sede per l'elaborazione e l'integrazione di specifici progetti pubblici e privati per la realizzazione o miglioramento di elementi della rete ecologica.

Il fabbricato inoltre insiste sull'area perifluviale con vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 Art. 42 comma c "acqua pubbliche" regolamentata dall'art. 2.5 delle norme di attuazione del PSC.

Art. 2.5 Aree soggette a vincolo paesaggistico

1. Il PSC individua i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

a) le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi degli artt. 10 e 136 (art.2.15 – Tav. 2.1);
b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156, del D.Lgs 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:

- Parco e Villa Giovanardi, localizzata in via S. Ambrogio a Casinalbo, vincolata con Delibera di Giunta Regionale del 28 febbraio 1984;
- Parco e Villa Carbonieri, localizzata in via Fossa-Mazzacavallo a Magreta, vincolata con Delibera di Giunta Regionale del 28 febbraio 1984.

c) torrenti e corsi d'acqua costituenti acque pubbliche, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), con cui si sottopongono a vincolo ai sensi di legge 'i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna'. Nel Comune di Formigine sono soggette a tutela le aree latitanti i seguenti corsi d'acqua: **il Torrente Tiepido; il Torrente Grizzaga; il Rio Tegagna; il Rio Taglio; il Torrente Cerca; il Fiume Secchia; il Torrente Fossa di Spezzano.**

Il vincolo non si applica ai corsi d'acqua o ai tratti di corsi d'acqua (tombati o non tombati), ancorché cartografati nelle tavole del PSC, per i quali sia stato escluso il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 46, commi 4-6, della L.R. 31/2002.

d) aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle "aree forestali e boschive" (art. 2.6 – Tav. 2.1 del PSC individuate dal PTCP);

e) aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle "zone ed elementi di interesse storico-archeologico" individuate dal PTCP art. 2.10 – Tav. 2.1 del PSC). Nel Comune di Formigine sono soggette a tutela l'Area archeologica 'terramara della cappuccina' (denominazione del fondo), vincolata con D.M. del 6 agosto 1998.





























2. L'individuazione delle aree di cui alle lettere b), c), d) e e) del primo comma costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46. Gli eventuali aggiornamenti, delle perimetrazioni di tale individuazione, stabiliti dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali in sede di approvazione della medesima individuazione sono recepiti e riportati nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso.


3. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D. Lgs 42/2004.



Figura 13: Stralcio Tavola 2.1b VAR1 - Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica e ambientale

Legenda

-  Confine comunale
-  Perimetro del territorio urbanizzato
- Unità di Paesaggio (Titolo III, art.3.1)**
 - 12 - Paesaggio perfluviale del fiume Secchia nella fascia di alta pianura
 - 13 - Paesaggio dell'alta pianura occidentale
 - 14 - Paesaggio dell'alta pianura centro orientale
 - 17 - Paesaggio pedecollinare dei principali centri di Spilamberto, Vignola e Marano sul Panaro
 - 18 - Paesaggio della conurbazione pedemontana centro occidentale
-  **Aree ed elementi di interesse storico paesaggistico**
 -  Centro storico (Titolo V, art.5.1)
 -  * Edifici di valore storico architettonico (Titolo II, art.2.15)
 -  Immobili ed aree di pertinenza con vincolo art. 10 D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/39) (Titolo II, art.2.15)
 -  Aree con vincolo art. 136 D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39) (Titolo II, art.2.15)
 -  Aree perfluviali con vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Art.142 comma C "acque pubbliche" (Titolo II, art.2.5)
 -  Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Titolo II, art.2.4)
 -  Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale soggette all'art.146 D.Lgs 42/2004 (Titolo II, art.2.5)
 -  SIC IT 4040012 "Colombarone" - Sito della Rete Natura 2000 (Titolo II, art.2.9)
 -  Alberi monumentali (vincolati ai sensi della L.R. 2/1977) (Titolo II, art.2.7)
 -  Alberature di pregio (Titolo II, art.2.8)
 -  Sistema forestale boschivo (Titolo II, art.2.6)
 -  Ambiti di particolare persistenza delle relazioni morfologiche e percettive fra strutture dell'insediamento storico e visuali di pregio dalla viabilità verso il paesaggio agricolo (Titolo II, art.2.17)
- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (Titolo II, art.2.10)**
 -  a - Complessi archeologici
 -  b1 - Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
 -  b2 - Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione rinvenimenti
 -  Elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (Titolo II, art.2.11)
 -  Viabilità storica (Titolo II, art.2.12)
 -  Canali storici (Titolo II, art.2.13)
 -  Giardini storici (Titolo II, art.2.14)
- Elementi di interesse storico-testimoniale (Titolo II, art.2.16)**
 -  Chiesa
 -  Cimitero
 -  Opificio
 -  Oratorio
 -  Ponte
 -  Tabernacolo



Dall'analisi della tavola 2.1b VAR1 è evidente che l'area di interesse cade all'interno del territorio urbanizzato come già più volte evidenziato in precedenza. Nell'area di connettivo ecologico diffuso nella quale ricade lo stabilimento in esame non pregiudica le funzionalità e le caratteristiche di varchi, nodi, alberature e dunque nulla osta alla realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda l'art. 2.5 si precisa che il proponente presenta quindi autorizzazione paesaggistica ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D. Lgs 42/2004, l'area d'intervento insiste infatti nella fascia dei 150 metri latitanti il Torrente Grizzaga;

2.4.3 **Tav PSC 2.2b VAR1 Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio**

La tavola in esame mostra come già evidenziato dallo strumento urbanistico provinciale, che l'area interessata dallo stabilimento in progetto è situata in una zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e in particolare in un settore di ricarica di Tipo B (aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda). Tale zona di tutela è regolamentata all'art. 2.18 delle norme di attuazione del PSC.

Art. 2.18 Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura

1. Le "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" si identificano nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura" di cui all'art. 12 del PTCP. Tali zone sono costituite dalle aree di ricarica della falda (alimentazione), suddivise nei seguenti settori:

[OMISSIS]

b) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

[OMISSIS]

2. In tutto il territorio comunale, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, sono da rispettarsi le seguenti disposizioni:

[OMISSIS]

d) i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzi d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione.

3. Ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia;

3bis. La localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 334/1090 come modificato e integrato dal D. Lgs. 238/2005; (Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") deve essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 61 delle Norme del PTCP;

4. Nei settori di ricarica di tipo A, B, e D di cui al comma 1 lett. a.1), a.2), a.4) sono vietati:

a) lo spandimento, ai sensi del D. Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;

b) l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;

c) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art. 104, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;

d) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- per gli scarichi relativi alla categoria "a. dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 1.4 delle Norme di PTCP;

- per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale;

- per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia, di cui all' art. 13B comma 3 del PTCP.

[OMISSIS]

f) l'insediamento di nuove attività produttive fortemente idroesigenti, non alimentate da acque superficiali convenientemente trattate, o da acque specificamente convogliate per usi industriali.

[OMISSIS]

f) l'insediamento di nuove attività produttive fortemente idroesigenti, non alimentate da acque superficiali convenientemente trattate, o da acque specificamente convogliate per usi industriali.

5. In tutto il territorio comunale, in quanto interessato dai settori di ricarica di cui al precedente comma 1 lett. a), b) e c), oltre alle norme di cui ai precedenti commi, sono da rispettarsi le seguenti disposizioni:

[OMISSIS]

8. Nei settori di ricarica di tipo B, di cui al precedente comma 1, non sono ammesse discariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006.

[OMISSIS]

10.2). In tutti gli altri settori di ricarica di cui al comma 1 del presente articolo valgono le seguenti prescrizioni:

a) per gli edifici residenziali mono-bifamiliari e per gli edifici destinati a civile abitazione ad uso discontinuo, è vietato l'utilizzo del sistema di dispersione nel terreno per subirrigazione; l'impiego del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell'immissione sul suolo, è ammessa esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;

[OMISSIS]

- per i nuovi insediamenti è fatto divieto di approvvigionarsi da pozzo per scopi produttivi; per gli insediamenti esistenti è fatto obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica, ad usi plurimi).

- l'ubicazione del punto di restituzione delle acque reflue dovrà preventivamente essere valutata dall'Ente competente in sede di istruttoria di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, in relazione all'eventuale presenza di derivazioni di acque superficiali;

- è fatto obbligo di impermeabilizzazione delle vasche di decantazione;

[OMISSIS]

- non sono ammessi nuovi stoccaggi interrati nel settore A e nel settore B dovranno preferibilmente essere realizzati fuori terra o, in alternativa, si dovranno prevedere serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio chiuso; in tutti i settori, per i nuovi stoccaggi fuori terra dovranno essere realizzati contestualmente opportuni bacini di contenimento di pari volume (o di volume pari al serbatoio maggiore, nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici; nel caso di sostanze non compatibili dovranno essere realizzati bacini di contenimento separati;

[OMISSIS]

11. Per gli interventi di nuova urbanizzazione o trasformazione urbanistica, a destinazione residenziale, terziaria e commerciale, l'opportunità d'impermeabilizzazione di tutte le superfici che potrebbero costituire centri di pericolo per la risorsa idrica sotterranea (piazze e parcheggi pertinenziali e pubblici), dovrà essere valutata caso per caso dalle Autorità Competenti in sede di PUA, in relazione alla tipologia

d'insediamento, alla destinazione funzionale, all'entità dell'urbanizzazione e all'ubicazione anche in relazione alla presenza dei campi acquiferi captati ad uso idropotabile.

12. Al fine di limitare il rischio d'inquinamento delle acque sotterranee, su tutto il territorio comunale, per tutti gli interventi di nuova urbanizzazione per attività produttive, in tutte le strade, i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli ove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti, la superficie destinata al transito e alla sosta dei veicoli dovrà essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile; i pozzi di raccolta dovranno convogliare in una vasca impermeabile dotata di saracinesca facilmente manovrabile dal piazzale stesso. Detta saracinesca dovrà essere azionata in caso di sversamento accidentale per contenere la dispersione dei fluidi; le acque meteoriche di "prima pioggia" (pari ai primi 5 mm. di pioggia caduti sulla superficie impermeabile), dovranno essere raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere oppure opportunamente trattate;

[OMISSIS]

La tavola mostra inoltre che l'area di studio è situata nella zona caratterizzata da elevata vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo di cui all'art. 2.19 delle norme di attuazione del PSC.

Art. 2.19 Zone caratterizzate da vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo

1. Le "zone caratterizzate da vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo" si identificano nelle "Zone di vulnerabilità ambientale" di cui alla Tavola PSC.2.2 Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio scala 1:10.000. e in riferimento alle Classi di sensibilità 1 e 2 definite nella Carta 3.1 del PTCP (art. 12A comma 2.8.5).


Tali zone sono articolate in:

- a) zone caratterizzate da vulnerabilità estremamente elevata (EE) ed elevata (E) dell'acquifero sotterraneo (Classe di sensibilità 1);
- b) zone caratterizzate da elevata vulnerabilità alta (A) e media (M) dell'acquifero sotterraneo. (Classe di sensibilità 2).
- d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche controllate di seconda categoria tipo A.

[OMISSIS]



Figura 14: Stralcio Tavola PSC 2.2b VAR1 Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio



Per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee si riporta quanto già detto in precedenza; il progetto in esame non aumenta l'impermeabilizzazione del suolo né interferisce con il processo di ricarica delle falde. Le acque di scarico del nuovo capannone saranno acque derivanti dagli scarichi degli

uffici le quali verranno raccolte nella rete di raccolta delle acque nere e acque meteoriche che depurate dalle acque di prima pioggia verranno stoccate ai fini irrigui e poi scaricate nel torrente Grizzagna. Per una maggior chiarezza descrittiva del sistema di smaltimento delle acque si rimanda alla relazione specialistica “progettazione reti fognarie”.

All'interno del nuovo stabilimento verranno svolte attività di raccolta rifiuti solidi ed organici con trattamento e imballaggio degli stessi per conferimento ai centri di riciclaggio, smaltimento e/o recupero; non si tratterà di rifiuti pericolosi. La superficie all'interno dello stabilimento è completamente impermeabilizzata da apposita pavimentazione, e nei parcheggi esterni non verranno stoccati rifiuti di nessun genere.

Il progetto è quindi compatibile con il disposto della tavola 2.2b VAR1 del PSC.

2.4.4 *Tav PSC.3 Carta delle potenzialità archeologiche*

L'area in esame ricade, per quanto riguarda il valore di potenzialità archeologica in una zona a “Valore Alto” normata all'art.2.10 delle NTA del PSC.

Art. 2.10 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni archeologici del territorio comunale sia di quelli documentati da indagini e cartografie, sia di quelli che riaffiorano fortuitamente durante i lavori agricoli o edilizi preventivamente non documentabili. Ferme restando le disposizioni di cui ai seguenti commi, il riferimento normativo di tutela dei beni culturali è costituito dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

[OMISSIS]

Disciplina dei siti di interesse archeologico individuati dal PSC

[OMISSIS]

9. Il PSC individua nella tavola 3 zone di territorio a diversa potenzialità archeologica, entro le quali gli interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti al vincolo del controllo archeologico preventivo. La carta delle potenzialità archeologiche - che forma, con i relativi allegati, parte integrante del Quadro Conoscitivo del presente Piano - individua quattro livelli di potenzialità del territorio: nulla, bassa, media e alta:

Valore alto: sono comprese tutte le aree archeologiche note, gli areali in cui pur non disponendo di dati archeologici si prevede che ogni intervento nel sottosuolo possa intercettare resti archeologici. Tra questi di particolare rilevanza sono le evidenze di età preistorica e protostorica che per essere sepolte possono avere caratteristiche di buona conservazione. Sono infine inclusi nel valore alto gli areali adiacenti ai cardini e ai decumani della centuriazione di età romana, ove oltre alla possibilità di rintracciare le infrastrutture antiche è probabile siano collocati altri resti sepolti di età romana.

[OMISSIS]

13. Area a potenzialità archeologica media. In queste aree, prima di effettuare interventi su terreni o costruzioni che prevedano operazioni di scavo anche di modesta entità, è necessario svolgere una attività di controllo archeologico preventivo. La proprietà interessata deve inviare una comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con allegato il progetto preliminare contenente la localizzazione dell'intervento e la descrizione delle opere di scavo e delle relative profondità completa di sezioni. In relazione all'area specifica di intervento ed alla natura dell'intervento stesso, la Soprintendenza valuterà e comunicherà le modalità di esecuzione delle indagini preventive, che possono essere di varia natura, i cui costi sono a carico della proprietà. Sulla scorta degli esiti delle indagini archeologiche preventive la Soprintendenza comunicherà al Comune e alla proprietà le eventuali disposizioni di tutela e le eventuali successive attività di ricerca archeologica non esaurite dalle attività preliminari di cui sopra.

14. Area a potenzialità archeologica alta. In queste aree valgono le stesse modalità operative delle aree a potenzialità archeologica media.

[OMISSIS]

17. Espletata la richiesta di Nulla Osta e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, si dispone che la data d'inizio lavori, per tutti gli interventi da realizzare nelle aree indicate come siti di interesse archeologico, deve essere comunicata preventivamente dal proprietario e con almeno una settimana di anticipo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. Ogni inadempienza alle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna che arrechi danni al patrimonio archeologico è soggetta alle sanzioni previste dalla legge.







Figura 15: Stralcio Tav PSC.3 Carta delle potenzialità archeologiche

Legenda





Confine comunale

-  Confine comunale
-  Perimetro del territorio urbanizzato

Griglia teorica della centuriazione

-  Griglia teorica della centuriazione di età romana: possibilità di ritrovamenti di resti dei tracciati stradali, di infrastrutture e di strutture funerarie

Valore di potenzialità archeologica (Titolo II, art. 2.10 commi 9-18)

-  **Valore alto:** sono comprese tutte le aree archeologiche note, gli areali in cui pur non disponendo di dati archeologici si prevede che ogni intervento nel sottosuolo possa intercettare resti archeologici. Tra questi di particolare rilevanza sono le evidenze di età preistorica e protostorica che per essere sepolte possono avere caratteristiche di buona conservazione. Sono infine inclusi nel valore alto gli areali adiacenti ai cardini e ai decumani della centuriazione di età romana, ove oltre alla possibilità di rintracciare le infrastrutture antiche è probabile siano collocati altri resti sepolti di età romana.
-  **Valore medio:** sono comprese gli areali definiti dall'analisi geomorfologica come forme fluviali di epoca precedente all'età romana, con una maggiore frequenza dei resti archeologici di età preistorica in poi posti in prossimità della superficie e pertanto ipoteticamente soggetti ad essere disturbati dai lavori agricoli.
-  **Valore basso:** sono comprese le zone definite dalla presenza di scarso (minore di 1 m) spessore della stratigrafia recente in cui possano essere individuati resti archeologici. Rientrano nel valore basso inoltre le aree interessate da forme fluviali in cui l'erosione può aver parzialmente cancellato eventuali resti archeologici.
-  **Valore nullo:** le aree in cui la stratigrafia recente (corrispondente agli ultimi 12000 anni) è stata completamente asportata. Sono comprese anche le aree in cui precedenti accertamenti archeologici hanno escluso la presenza di ulteriori resti.

Gli interventi di progetto sono coerenti con quanto stabilito dalla tavola 3 PSC in quanto non sono previsti scavi ma solamente interventi all'interno del nuovo capannone.

2.4.5 Altre tavole

Il PSC vigente comprende anche le tavole Tav PSC 3, Tav GEO.5, Tav GEO.6, Tav GEO.7 e Tav GEO.8. Tali tavole sono state visionate ma si ritiene che non siano rilevanti ai fini di tale analisi.

2.5 RUE

Il RUE vigente è stato adottato con delibera n.101 del 25/11/2010 ed è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 07/03/2013; lo strumento è entrato in vigore in data 24/04/2013. Si sono poi successe 7 varianti ed oggi è stata adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 16/12/2021 l'ottava Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

Nel presente capitolo si analizzano i seguenti elaborati del RUE:

- Tav RUE.1.8 VAR8 Ambiti urbani, dotazioni territoriali e territorio rurale;
- Tavola dei vincoli e scheda dei vincoli. La tavola è la medesima riportata all'interno del PSC ed analizzata nel paragrafo 2.4.3 a cui si rimanda per i dettagli in merito;

2.5.1 Tav RUE.1.8 VAR8 Ambiti urbani, dotazioni territoriali e territorio rurale

L'area in cui si intendono realizzare gli interventi di progetto è classificata dal RUE del Comune di Formigine come "ASP1.1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in attuazione prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati" disciplinato al TTT. C.3 - capo C.3.4) delle NTA del RUE. Si riporta lo stralcio della tavola in esame e, a seguire, la norma di RUE di interesse.

CAPO C.3.4 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI O IN ATTUAZIONE (ASP1.N)

Art. C.3.4.1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione

1. Negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione, individuati nel PSC, il RUE distingue le seguenti zone urbanistiche:

¾ ASP1.1: ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati;

[OMISSIS]

3. All'atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione, demolizione con contestuale nuova costruzione, nuova costruzione, ampliamento, dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale indagine preliminare che, sulla base delle potenziali fonti di inquinamento correlate alle pregresse attività, accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le procedure di cui al presente RUE.

Norme applicabili a tutti gli ambiti urbani consolidati ASP.1

4. Gli interventi di recupero edilizio su edifici esistenti alla data di adozione della Variante 2017 al RUE, compresi gli interventi di RE e quelli di DR, possono comportare incrementi di Su, a parità di volume V, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico sanitari, attraverso la realizzazione di soppalchi con superficie non superiore al 30% della superficie coperta esistente, determinabile anche per singola unità immobiliare.

5. Negli interventi di cui al comma 4 con incremento della Su è richiesta l'integrale dotazione dei parcheggi pertinenziali P3 per il nuovo uso e la cessione dei parcheggi pubblici P1, dei quali è sempre ammessa la monetizzazione.

[OMISSIS]

Art. C.3.4.2 - Destinazioni d'uso

1. Negli ambiti ASP1.1 sono ammessi i seguenti tipi d'uso:

$\frac{3}{4}$ b1 limitato al piano terra degli edifici per il 30% della Su, b2, b3, b4, b5, b6, b10.1 limitato ai piani terra degli edifici, b11.1n, b12, , b16, c1, c2, c3, c4, f1, f2, f3, f4, f5 e f6;

$\frac{3}{4}$ b 14.1 e b 14.2 limitatamente alle attività in essere autorizzate in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti norme.

[OMISSIS]

5. Negli ambiti ASP1.5 sono ammessi i medesimi tipi d'uso degli ambiti ASP1.1.

5.1 Nell'ambito ASP 1.5.1 (Via Maestri del Lavoro – Colombaro), limitatamente ai lotti nn. 1 – 6 – 7 compresi all'interno del perimetro di Piano Particolareggiato denominato "Via Maestri del Lavoro" (approvato con Delibera di C. C. n. 92 del 29.10.2009 e sua successiva variante approvata con Del. G.C. n.108 del 02.08.2012) e catastalmente identificati al fg. 53. mappali 526, 534, 536, 543 e 544, è consentito l'uso c6 per l'ampliamento dell'attività esistente insediata nell'ASP1.7.11. In caso di successiva cessazione dell'attività saranno ammessi gli usi di cui al precedente comma 1 dell'art. C.3.4.2.

Prescrizioni particolari:

- dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'art. 2.18 e dell'art. 2.19 del PSC vigente;
- i rifiuti trattati dovranno essere stoccati esclusivamente all'interno del capannone;
- è ammesso solo il deposito e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'Allegato D del D.Lgs. 152/2006;
- dovranno essere rispettati i contenuti del parere espresso da ARPAE relativo alla 3° Variante di RUE.

5.3) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI

c6 Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici), di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse.

TABELLA DOTAZIONI PARCHEGGI PERTINENZIALI (P3C + P3R) IN RELAZIONE AGLI USI

- usi c1, c3, c2, c6, c7, f2, f6:

1 posto auto ogni 80 mq. di Su e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di SF, di cui almeno la metà di tipo P3c. Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.



Figura 16: Stralcio Tav RUE.1.8 VAR8 Ambiti urbani, dotazioni territoriali e territorio rurale

Legenda

- Confine comunale
- Perimetro del territorio urbanizzato

TERRITORIO URBANIZZATO

- ACS - Centro storico (TIT. C.3 - capo C.3.1)
- AUC0 - Ambiti urbani consolidati di vecchio impianto sul quali possono essere presenti beni culturali e/o ambientali (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- AUC1 - Ambiti urbani consolidati di centralità urbana (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- AUC2.1 - Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali consolidati saturi (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- AUC2.2 - Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali consolidati saturi (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- AUC3 - Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali frutto di piani attuativi unitari recenti o in corso di completamento (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- AUC4 - Ambiti urbani consolidati per funzioni residenziali e miste, di buona o discreta qualità insediativa dei centri maggiori (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- AUC5 - Ambiti urbani consolidati dei centri minori e delle frange urbane (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- AUC6 - Porzioni degli ambiti consolidati in cui le eventuali trasformazioni significative sono disciplinate nel POC (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- AUC7.n - Lotti con normativa speciale di RUE (TIT. C.3 - capo C.3.2)
- ANS_B - Ambiti specializzati per attività produttive potenzialmente suscettibili di trasformazione/sostituzione (TIT. C.3 - capo C.3.3)
- ASP1.1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in attuazione prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati (TIT. C.3 - capo C.3.4)
- ASP1.2 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in attuazione prevalentemente ricettive, ricreative e sportive private (TIT. C.3 - capo C.3.4)
- ASP1.3 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in attuazione prevalentemente produttive/miste, direzionali e commerciali (TIT. C.3 - capo C.3.4)
- ASP1.4 - Ambiti specializzati per distributori di carburante esistenti (TIT. C.3 - capo C.3.4)
- ASP1.5 - Ambiti specializzati frutto di piani attuativi recenti o in corso di completamento sulla base di un PUA approvato (TIT. C.3 - capo C.3.4)
- ASP1.5.1 - Ambiti specializzati frutto di piani attuativi recenti o in corso di completamento sulla base di un PUA approvato. Lotti con normativa speciale di RUE (TIT. C.3 - Capo C.3.4)
- ASP1.6 - Unità edilizie ricadenti negli ambiti ASP aventi una destinazione in atto residenziale o comunque non congruente con le caratteristiche dell'ambito (TIT. C.3 - capo C.3.4)

L'intervento di progetto si trova più precisamente nell'ambito identificato come ASP 1.5.1 nel quale è consentito l'uso c6: attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse. Le lavorazioni che verranno svolte nel sito in esame, ovvero attività di raccolta rifiuti solidi ed organici con trattamento e imballaggio degli stessi per conferimento ai centri di riciclaggio, smaltimento e/o recupero, sono dunque in linea con l'ambito sopradetto.

In merito alle prescrizioni particolari sopra riportate si evidenzia inoltre che:

- Per quanto riguarda le prescrizioni di cui agli art. 2.18 e art. 2.19 del PSC vigente si rimanda al paragrafo 2.4.3 della presente relazione;
- Lo stoccaggio dei rifiuti avverrà esclusivamente all'interno dello stabilimento;
- I rifiuti trattati saranno rifiuti solidi ed organici non pericolosi;

3 Zonizzazione acustica

La classificazione acustica costituisce lo strumento previsto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, dai successivi decreti attuativi e dalla DGR 2053/2001 che fissano i criteri in base ai quali redigere il Piano. La sua finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

La classificazione acustica del territorio del Comune di Formigine, è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 62 del 21/11/2013 e costituisce lo strumento di riferimento.

L'area di intervento appartiene alla Classe V “Aree prevalentemente produttive”.

A seguire la definizione della classe:

CLASSE V: “aree prevalentemente industriali” aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;

Si riporta l'immagine della zonizzazione acustica del Comune di Formigine per l'area di interesse.






Figura 17: Stralcio Tav ZAC.E.1b


Legenda




Classificazione acustica



Classificazione ambiti di progetto



Classificazione strade di progetto



Per maggiori informazioni sull'impatto acustico si rimanda al capitolo sull'impatto acustico.

4 Vincoli naturalistici (in relazione a SIC e ZPS)

La regione Emilia Romagna mette a disposizione la distribuzione dei Siti di Rete Natura 2000 della regione Emilia Romagna attraverso Goole Earth.

In merito a quanto sopra si evidenzia che l'area di intervento non è prossima a nessun sito della Rete Natura 2000 né gli interventi previsti possono avere alcun tipo di impatto sulle aree naturali protette.



Figura 18: Zone SIC-ZPS

5 Piano provinciale di localizzazione emittenza radiotelevisiva (PLERT)

Il Piano Provinciale di Localizzazione Emittenza Radiotelevisiva (PLERT) è stato adottato con D.C.O. n. 152 del 22/10/2003 ed approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 72 del 14/04/2004.



Gli interventi di progetto ricadono all'interno della fascia *classe A – Localizzazioni vietate normate all'art. 2.4 delle norme tecniche di attuazione*.



Figura 19: Stralcio Tav. 3 Limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti

Legenda


Limiti amministrativi

-  Confine provinciale
-  Confini comunali

Aree di limitazione territoriale alla localizzazione di nuovi siti

Classe A - Localizzazioni vietate

Definizioni indicative, vedi art. 2.4

-  Zone ed elementi PTCP
 - Art. 25 Zone di tutela naturalistica
 - Art. 20B Calanchi peculiari categoria A
 - Art. 17 Zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua
 - Art. 18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Riserve naturali regionali
- Zone A di parchi regionali
- Zone urbanizzate / urbanizzabili residenziali

6 Conclusioni

Per quanto riguarda l'analisi della programmazione territoriale vigente nella provincia di Modena le opere di progetto risultano pienamente compatibili con l'analisi puntuale fatta nei precedenti capitoli. Nella tabella che segue si riassume quanto esposto nei paragrafi precedenti.

Piano	Tavola	Zonizzazione	Note
Piano Territoriale Regionale	Tavola 4 PTPR	Unità di Paesaggio n°8 “Pianura Modenese Bolognese Reggiana”	--
PTCP	Carta 1.1 - Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali	Art.12 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	--
	Carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali forestali e della biodiversità del territorio	Art.28 - La rete ecologica di livello provinciale	--
	Carta 2.2 - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali	Art.14 - Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica	Intervento compatibile; non sono previsti interventi fisici nella zona.
	Carta 2.3 - Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica	Art. 11 - Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio	--
	Carta 3.1 - Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale	Art. 13A delle Norme di attuazione del PTCP	Il progetto in esame terrà conto della vulnerabilità dell'acquifero principale.
	Carta 3.2 - Rischio inquinamento acque: zone di protezione acque superficiali e sotterranee	Art. 12A - Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura	Il progetto in esame terrà conto della vulnerabilità delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee.
	Carta 3.3 - Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati	ART. 13B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica	--
	Carta 3.4 - Rischio inquinamento suolo		--

PSC	Carta 3.5 - Rischio industriale	ART. 61 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	--
	Carta 3.6 - Rischio elettromagnetico		--
	Carte 6 - Carta forestale attività estrattive		--
	Carta 7 - Unità di paesaggio	Unità di paesaggio 17 “Paesaggio pedecollinare dei principali centri di Spilamberto, Vignola e Marano sul Panaro;	--
	Carta 4 - Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale	ART. 71 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	--
	Carte 5 - Carte della mobilità		--
	Tav PSC. 1b – Schema strutturale di assetto territoriale	Art. 5.4 Ambiti specializzati per attività produttive	Il progetto è compatibile
	Tav PSC 2.1b VAR1 Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica e ambientale	Art. 3.3 Consolidamento della qualità ecologica del territorio e varchi ecologici di salvaguardia della discontinuità insediativa.	--
	Tav PSC 2.2b VAR1 Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio	Art. 2.18 Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura	Il progetto in esame terrà conto della vulnerabilità delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura
	Tav PSC.3 Carta delle potenzialità archeologiche	Art. 2.10 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico	--
RUE	Tav RUE.1.8 VAR8 Ambiti urbani, dotazioni territoriali e territorio rurale	Art. C.3.4.1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione	Gli interventi sono compatibili con la destinazione urbanistica dell'area

ZONIZZAZIONE ACUSTICA	Tav ZAC.E.1b	Classe V “Aree prevalentemente produttive”	Il progetto è compatibile con la classificazione acustica dell’area. Si rimanda alla Valutazione previsionale di impatto acustico
VINCOLI NATURALISTICI (IN RELAZIONE A SIC E ZPS)	--	--	Nessuna
PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE EMITTENZA RADIOTELEVISIVA (PLERT)	Tav. 3 Limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti	Fascia classe A – Localizzazioni vietate normate all’art. 2.4 delle norme tecniche di attuazione.	Il progetto è compatibile con la localizzazione emittenza radiotelerivisiva dell’area.

7 Presentazione fotografica del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

Si riportano le fotografie dello stato attuale dell'area e si rimanda alle tavole progettuali per un'ulteriore descrizione dello stato attuale e di progetto.



Figura 20: Stralcio foto satellitare dell'area di intervento



Figura 21: prospetto Sud-Est



Figura 22: Prospetto Sud-Est



Figura 23: Prospetto Nord

8 C) CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL'INTERVENTO

8.1 Descrizione della consistenza delle opere di progetto

L'area oggetto di indagine si trova in comune di Formigine (MO) ed è identificata al catasto terreni alle seguenti particelle:

Fg 53 mappale 543

Fg 53 mappale 544

Si specifica che la presente relazione riguarderà principalmente la realizzazione del biofiltro e dell'impianto fotovoltaico, quest'ultimo previsto sulla copertura sommitale del capannone, in quanto saranno gli unici interventi da realizzarsi all'esterno dell'esistente stabilimento già dotato di autorizzazione paesaggistica.

8.2 Descrizione delle opere di progetto

8.2.1 Trattamento dell'aria del capannone tramite biofiltro

E' prevista l'installazione di un sistema di deodorizzazione idoneo a trattare una portata nominale di progetto pari a 3 volumi orari dell'intero volume di aria contenuto nel capannone di lavorazione dei rifiuti, ovvero una portata pari a 34.000 Nmc/h. Detto biofiltro sarà posizionato all'esterno e sarà costituito da una vasca in cca con pavimento filtrante.

La biofiltrazione dell'aria è un processo di degradazione aerobico esotermico. Questa tecnologia naturale si basa sulla scomposizione e metabolizzazione delle sostanze organiche volatili odorigene presenti nell'aria da trattare.

Un impianto di biofiltrazione è in grado di captare le molecole odorigene presenti nell'aria (in particolare idrogeno solforato, mercaptani e COV) e di sottoporle alla decomposizione biologica mediante una popolazione microbica eterogenea (batteri, funghi, muffe, lieviti).

Il biofiltro è solitamente costituito da una miscela vegetale calibrata di cippato di legno, quindi una miscela lignocellulosica caratterizzata da elevato grado di porosità e capacità alla ritenzione dell'umidità e con tutte le caratteristiche chimiche e fisiche atte a garantire l'attecchimento di una biomassa ad ampio spettro (batteri, attinomiceti e funghi) per la metabolizzazione di composti naturali e di sintesi inorganici e organici, sia aromatici che alifatici.

Il sistema di pulizia è costituito da un congiunto di microorganismi, aderenti al letto fisso (composto appunto dal cippato) di spessore calcolato. Questi microorganismi assorbono i contaminanti e attraverso una trasformazione biologica li degradano in anidride carbonica e acqua.

Molto spesso il cippato viene fornito già inoculato dalla flora microbica idonea a tali processi, anche se in assenza di inoculo tali popolazioni di microorganismi sono già presenti in un cippato e capaci di accrescersi con i loro processi metabolici.

Questo processo si sviluppa in continuo, alimentando i microorganismi stessi e mantenendoli quindi

attivi. Non è necessario l'apporto di alcun reagente a metabolismo attivato, ma andrà solo garantito un apporto di umidità al fine di evitare l'essiccamento dei microrganismi. I valori ottimali di umidità da garantire e preservare risiedono nel range 40% ÷ 60%.



Figura 24: Esempio di biofiltro


8.2.2 Impianto fotovoltaico

Sulla copertura del capannone industriale, all'interno del quale verranno realizzate le lavorazioni descritte dei rifiuti/sottoprodotti, verrà installato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 190 kW. Nello specifico si intendono installare n. 475 pannelli fotovoltaici di potenza pari a 400 Wp.

La produzione annua di energia stimabile è di circa 245.000 kWh che contribuiranno a soddisfare il fabbisogno energetico dello stabilimento.

Il maggior consumo elettrico sarà rappresentato dalla biotrituratrice che ha un consumo stimato di 395.899 kWh/anno (95,17 kWh/h, 4160 h/anno). Si può quindi affermare che circa il 61% del fabbisogno energetico della macchina sarà soddisfatto dall'energia autoprodotta dall'impianto fotovoltaico, quindi non prelevato dalla rete pubblica.

Si riporta a seguire il grafico di produzione dell'energia elettrica mensile dell'impianto FV e la scheda tecnica di un pannello che potrà essere utilizzato allo scopo.



8.3 Relazione di progetto a fini paesaggistici:

Il capannone industriale esistente, sito in via Maestri del Lavoro n.17, è già dotato di autorizzazione paesaggistica prot. n. 0029753/2020 del 16/11/2020 rilasciata dal comune di Formigine (MO).

Come già riportato in precedenza le uniche installazioni che modificano l'impianto dal punto di vista paesaggistico sono il biofiltro e l'impianto fotovoltaico descritti al capitolo 8.2.

Ai fini dell'inserimento paesaggistico di quest'ultimi si segnala che l'area circostante risulta già urbanizzata essendo ubicata nella zona industriale di Colombaro.

I pannelli fotovoltaici saranno tra l'altro completamente integrati alla struttura del capannone e posti in sommità di quest'ultimo, a metri 12 dal piano campagna, risultando quindi non visibili da terra e dall'area circostante.

Per quanto riguarda il biofiltro si segnala che avrà la forma di un parallelepipedo di lunghezza 20 metri, larghezza 5,1 metri e altezza fuori terra di circa 4 metri.

Il biofiltro sarà realizzato sul lato Sud dello stabilimento come si evince dall'immagine sotto riportata.



Figura 27: Foto satellitare dell'area in esame. In blu il biofiltro in progetto, in rosso l'ubicazione della foto 1



Figura 28: Foto 1 - Area di inserimento del biofiltro

8.4 Opere di mitigazione:

In virtù di quanto sopra si ritiene che non siano necessarie particolari opere di mitigazione in quanto i manufatti che verranno installati all'esterno del capannone sono conformi all'ambiente circostante.

9 **E) CONCLUSIONI**

Dall'analisi svolta sul sistema paesaggistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento di progetto si evince che non vi siano particolari controindicazioni in atto alla realizzazione dei manufatti.

Sono state analizzate anche le possibili alterazioni del paesaggio: l'impianto si ritiene dunque sia effettivamente poco impattante dal punto di vista paesaggistico e perfettamente integrabile e compatibile con gli attuali livelli di tutela paesaggistica esistenti e previsti per tale area.